

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. COM(2016)750 final (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158

SEDE CONSULTIVA:

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	157
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157
---	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale della Repubblica francese	157
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 1° marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. COM(2016)750 final.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1° marzo 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 8/2017: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

C. 4286 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2017.

Paolo TANCREDI (AP-NCD-CpE), *relatore*, non rilevandosi nel provvedimento profili problematici che investono le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Florian KRONBICHLER (MDP) preannuncia, a nome del nuovo gruppo al quale appartiene, il voto favorevole sulla proposta formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI DI
PARLAMENTI STRANIERI**

Mercoledì 1° marzo 2017.

Incontro informale con una delegazione della Commissione affari europei dell'Assemblea nazionale della Repubblica francese.

L'incontro informale si è svolto dalle 15.25 alle 16.20.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)750 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (COM(2016)750 final);

considerato che la proposta di Regolamento mira, in primo luogo, ad allineare il regolamento (CE) n. 110 del 2008 – che reca norme sulla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuando le disposizioni che devono essere adottate dalla Commissione mediante atti delegati o atti di esecuzione (di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE);

rilevato altresì che il testo in esame è finalizzato ad aggiornare le norme relative alla definizione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose alla luce dell'esperienza maturata e delle innovazioni tecnologiche che hanno interessato il settore, nonché a rivedere le modalità di registrazione delle indicazioni geografiche;

preso atto di quanto affermato nella Relazione che accompagna la proposta di

regolamento, laddove si precisa che « oltre all'allineamento al TFUE, la proposta introduce solo poche modifiche tecniche di lieve entità destinate a colmare le carenze nell'attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 e a rendere la legislazione compatibile con i nuovi strumenti giuridici dell'UE. Le modifiche nella struttura e nella formulazione sono state apportate al solo scopo di semplificare la normativa e migliorare la leggibilità, in linea con l'agenda "Legiferare meglio" della Commissione »; nella medesima Relazione si afferma che « Tali modifiche di struttura e formulazione, e i pochi adeguamenti tecnici, non alterano il merito delle disposizioni, che resta identico al regolamento (CE) n. 110/2008. Per questo motivo non è stata ritenuta necessaria una valutazione d'impatto »;

valutato positivamente l'intento della proposta di regolamento di garantire che le norme in materia di bevande spiritose siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così come le norme procedurali relative alla protezione delle indicazioni geografiche, nonché i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare;

rilevato che la proposta di regolamento attribuisce a tal fine alla Commissione europea il potere di attuare misure relative all'applicazione uniforme delle norme in materia di bevande spiritose, disciplinando all'articolo 43 l'esercizio dei

poteri di delega di cui agli articoli 5, 16, 38, 41 e 46, paragrafo 2, attribuiti per un periodo indeterminato e concernenti, rispettivamente, la possibilità di:

modificare le definizioni tecniche e i requisiti caratteristici delle bevande spiritose, nonché aggiungere nuove categorie di bevande spiritose, con i relativi requisiti tecnici (articolo 5);

stabilire modifiche alle norme sulla presentazione e l'etichettatura, dei termini composti, delle allusioni e delle miscele, modifiche ai metodi di riferimento per l'analisi delle bevande, deroghe sull'indicazione del periodo d'invecchiamento, nonché, in circostanze eccezionali, deroghe a tutte le norme del capo III sulla presentazione e l'etichettatura (articolo 16);

precisare i criteri per la delimitazione delle zone geografiche, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, nonché i contenuti dei disciplinari e le procedure – anche stabilite da norme nazionali – sul conferimento della protezione di indicazione geografica (articolo 38);

stabilire la natura e il tipo di informazioni da scambiare tra Stati membri e Commissione (articolo 41);

modificare o derogare il regolamento, entro tre anni dalla sua applicazione, al fine di agevolare la transizione dal regolamento del 2008 (articolo 46, par. 2);

osservato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata negli articoli 43, paragrafo 2, e 114, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per disciplinare, rispettivamente, l'organizzazione comune dei mercati agricoli e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

evidenziato tuttavia che i poteri di delega e di esecuzione attribuiti alla Com-

missione europea sono volti in alcuni casi ad introdurre modifiche sostanziali ed elementi innovativi nel quadro normativo esistente, e non paiono rispondere all'obiettivo – enunciato nella richiamata Relazione illustrativa e nei considerando del regolamento – di mero allineamento del regolamento (CE) n. 110/2008 con i nuovi strumenti giuridici dell'UE;

preso atto sul punto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, ove si sostiene che le modifiche del Capo III, relative alle indicazioni geografiche, nel sostituire le procedure esistenti per la gestione delle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose con nuove procedure ispirate a quelle vigenti per altri prodotti agricoli e alimentari, introducano « elementi innovativi esorbitanti le finalità legate al solo allineamento della regolamentazione in esame »;

richiamato altresì il parere espresso lo scorso 15 febbraio dalla 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato, che ha formulato osservazioni contrarie circa la conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà, ritenendo che « i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché, sebbene l'obiettivo dichiarato di modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle bevande spiritose, al solo fine di allinearli agli articoli 290 e 291 del TFUE sui poteri delegati e le competenze di esecuzione conferiti alla Commissione europea e al regolamento (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE »;

osservato pertanto che il conferimento per un periodo indeterminato di ampi poteri di delega alla Commissione

europea sembra in alcuni casi incidere in modo restrittivo sulle competenze degli Stati membri interessati e collocarsi oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

richiamate in proposito innanzitutto le norme recate dall'articolo 27, laddove si stabilisce che la decisione sulla registrazione di una indicazione geografica sia adottata dalla Commissione europea con atti di esecuzione e rilevato che la materia delle indicazioni geografiche dovrebbe piuttosto essere materia di dialogo e confronto tra il paese richiedente, che ha piena competenza nel merito, e la Commissione europea;

richiamate in secondo luogo le disposizioni di cui all'articolo 34 della proposta, laddove si stabilisce che per un periodo fino a due anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione, di propria iniziativa mediante atti di esecuzione, possa cancellare la protezione delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008, se non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 6);

ricordate inoltre le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, della proposta, che conferiscono alla Commissione europea poteri di delega per stabilire i criteri aggiuntivi per la delimitazione delle zone geografiche e le restrizioni e le deroghe relative alla produzione in tali zone, e ritenuto che tali attribuzioni dovrebbero essere meglio definite e delimitate, al fine di mantenere le competenze degli Stati membri interessati alla registrazione dell'indicazione geografica, cui soli spetta, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della proposta medesima, garantire la protezione della indicazione geografica e far cessare l'uso illegale di indicazioni geografiche protette;

richiamate infine le disposizioni di delega di cui agli articoli 5, 16, 41 e 46, paragrafo 2, che non sembrano limitarsi ai soli elementi « non essenziali » dell'atto legislativo;

considerato pertanto che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità non appaiono rispettati poiché le disposizioni contenute nella proposta introducono elementi innovativi nel quadro normativo esistente sulla tutela delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e stabiliscono deleghe di potere alla Commissione europea che si collocano oltre i limiti stabiliti dall'articolo 290 del TFUE secondo cui « gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere »;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso unitamente al documento finale che sarà approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di adoperarsi, in sede di negoziato presso le competenti istituzioni europee, affinché siano meglio definiti e limitati i poteri di delega e di esecuzione attribuiti dal provvedimento alla Commissione europea – anche attraverso la riformulazione degli articoli 5, 16, 27, 34, 38, paragrafo 1, e 41, 43 e 46, paragrafo 1 – al fine di garantire che gli elementi essenziali del settore siano riservati all'atto legislativo e non siano oggetto di delega di potere, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 290 del TFUE e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.